
Policy di rilevazione e gestione degli incentivi e della ricerca in materia di investimenti



Cronologia delle modifiche apportate

Data	Approvazione	Note
28/12/2017	CdA	Istituzione del Regolamento
12/04/2019	CdA	Aggiornamento annuale
30/03/2020	CdA	Aggiornamento annuale

INDICE

INDICE	3
1. PREMESSA	4
1.1. Obiettivi del documento	4
1.2. Adozione, aggiornamento e diffusione del documento	5
1.3. Definizioni	5
1.4. Contesto normativo di riferimento	6
2. AMBITO DI APPLICAZIONE	7
3. RUOLI E RESPONSABILITA'	8
4. PROCESSO PER L'INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE DEGLI INCENTIVI	9
4.1. Verifica sulla legittimità degli incentivi	10
4.1.1 <i>Proper fees</i>	11
4.1.2 <i>Benefici non monetari minori</i>	11
4.1.3 <i>Incentivi ricevuti o pagati da soggetti terzi</i>	12
4.1.3.1 <i>Accrescimento della qualità del servizio</i>	12
4.1.3.2 <i>Obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente</i>	13
4.1.3.3 <i>Informativa resa alla clientela</i>	13
5. RETROCESSIONE AI CLIENTI DEGLI INCENTIVI	15
6. RICERCA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	16
7. REGISTRAZIONE	17
8. CONSIDERAZIONI	18
9. ALLEGATI	19

1. PREMESSA

1.1. Obiettivi del documento

La disciplina degli incentivi è volta ad assicurare che i pagamenti e le prestazioni non monetarie ricevuti o effettuati dagli intermediari in relazione alla prestazione dei servizi di investimento e accessori siano coerenti con il principio generale di agire in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei clienti.

La disciplina di riferimento pone specifiche regole circa l'ammissibilità degli incentivi, differenziate in ragione della natura del servizio di investimento prestato al cliente.

In via generale, è previsto che qualora siano pagati o percepiti un onorario o una commissione ovvero siano forniti o ricevuti benefici non monetari in relazione alla prestazione di un servizio di investimento e di un servizio accessorio a/da qualsiasi soggetto diverso dal cliente o da una persona operante per suo conto, tali onorari, commissioni e benefici non monetari sono legittimi a condizione che:

- a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al cliente, nei modi descritti dalla normativa e che verranno disciplinati di seguito nella presente Policy;
- b) non pregiudichino il rispetto del dovere dell'impresa di investimento di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente; e
- c) sia data informativa chiara, completa, accurata e comprensibile alla clientela circa l'esistenza, la natura e l'importo degli stessi ovvero, qualora l'importo non possa essere accertato, circa il metodo di calcolo di tale importo, prima della prestazione del servizio di investimento o del servizio accessorio. Laddove applicabile, l'impresa di investimento informa inoltre la clientela in merito ai meccanismi per trasferire al cliente gli onorari, le commissioni o i benefici monetari o non monetari percepiti per la prestazione del servizio di investimento o del servizio accessorio.

Sono invece considerati legittimi di diritto i pagamenti o benefici che consentono o sono necessari alla prestazione di servizi d'investimento (ad esempio, i costi di custodia, le competenze di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori e le spese su attività operative sul dossier titoli) e, che per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere dell'impresa di investimento di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei suoi clienti.

La ricerca in materia di investimenti ricade nell'ambito di applicazione della disciplina sugli incentivi qualora gli intermediari non provvedano alla sua remunerazione sulla base di pagamenti diretti sulla base delle risorse dell'intermediario stesso ovvero mediante appositi conti di pagamento separati che rispettino le condizioni di cui agli articoli 55 e seguenti del Regolamento Intermediari.

1.2. Adozione, aggiornamento e diffusione del documento

La presente Policy è approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca.

Al fine di garantire un efficace processo di rilevazione, classificazione e gestione delle competenze incassate o pagate, la Banca fa sì che le misure e le procedure organizzative adottate siano nel tempo aggiornate a seguito dell'introduzione di nuovi prodotti e servizi o di modifiche nella natura e nella misura dei pagamenti o dei relativi termini commerciali in essere. A tale proposito, sarà compito del Comitato Progettazione Prodotti segnalare eventuali nuovi incentivi alla Funzione Compliance, al fine di aggiornare la relativa mappatura.

La presente Policy e l'allegata mappatura degli incentivi viene sottoposta a revisione da parte della Funzione Finanza, Titoli e estero e della Funzione Compliance almeno annuale, oppure ogni qualvolta si verifichi un cambiamento rilevante nell'operatività, nelle tipologie di servizi di investimento erogati o di prodotti finanziari offerti che comporti una conseguente modifica nella mappatura degli incentivi percepiti o pagati.

Al fine di assicurare presso tutti i destinatari la conoscenza dei principi, degli indirizzi e delle procedure adottati, la Policy e i relativi aggiornamenti sono pubblicati nel Documentale della Banca.

1.3. Definizioni

Ai fini della presente Policy si intendono:

- **benefici non monetari minori:** i benefici non monetari di cui all'articolo 54, comma 3, del Regolamento Intermediari;
- **cliente:** persona fisica o giuridica alla quale un'impresa di investimento presta servizi di investimento o servizi accessori;
- **consulenza in materia di investimenti:** servizio di investimento concernente la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari ai sensi dall'articolo 1, comma 5-septies del T.U.F.;
- **incentivo:** qualsiasi onorario, commissione o beneficio non monetario pagato o ricevuto alla/dalla banca o a/da un terzo diverso dal cliente o da chi agisce per suo conto, nel contesto della prestazione di un servizio di investimento o di un servizio accessorio;
- **proper fees:** i pagamenti o benefici che consentono o sono necessari alla prestazione di servizi d'investimento e, che per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere dell'impresa di investimento di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei suoi clienti, quali costi di custodia, competenze di regolamento e di cambio, prelievi obbligatori e competenze legali.

1.4. Contesto normativo di riferimento

In ambito europeo:

- **MIFID II:** Direttiva 2014/65/UE “Markets in Financial Instruments Directive” approvata dal Parlamento europeo il 15 aprile 2014 e dal Consiglio europeo il 13 maggio 2014 (di seguito “MiFID II”) (Direttiva di 1° livello);
- **Direttiva Delegata:** Direttiva delegata UE 2017/593 della Commissione Europea del 7 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, gli obblighi di *governance* dei prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari.

In ambito nazionale:

- Il D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”);
- il Regolamento Intermediari adottato con Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Policy ha lo scopo di disciplinare l'attuazione degli obblighi in tema di incentivi da parte della Banca, prevedendo la procedura per la corretta individuazione degli incentivi pagati o ricevuti in relazione alla prestazione di servizi di investimento e accessori, per la verifica di legittimità e la definizione delle misure di gestione degli stessi.

3. RUOLI E RESPONSABILITA'

La normativa di riferimento richiede di formalizzare le misure e le procedure organizzative volte a dare attuazione al regime degli incentivi, coinvolgendo in tale processo sia le funzioni di business che la compliance.

La Banca, pertanto, ha individuato le funzioni coinvolte nel processo di rilevazione, classificazione e gestione degli incentivi attribuendo:

- Alla Funzione Marketing, congiuntamente al Responsabile della Funzione Finanza, Titoli e Estero la responsabilità di definire, su indicazione dell'Ufficio interessato, la proposta di assetto commissionale applicabile a ciascun servizio o prodotto e di esplicitare, anche in forma aggregata per fornitore, l'elenco degli incentivi percepiti da soggetti terzi. Tale proposta ed il suddetto elenco sono soggetti alla valutazione e approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;

- alla Funzione di conformità il compito di fornire il supporto consulenziale e l'assistenza necessari al fine di assicurare la conformità di tali assetti commissionali alle disposizioni regolamentari, previa adeguata informativa alla stessa funzione di controllo in merito ai singoli nuovi assetti di incentivi;

- Alla Funzione di conformità la responsabilità di confermare l'ammissibilità degli incentivi, come esplicitati dalla Funzione Marketing congiuntamente al Responsabile della Funzione Finanza, Titoli e Estero, previa adeguata informativa alla stessa funzione di controllo in merito ai singoli nuovi assetti di incentivi. Se si tratta di incentivi connessi a nuovi prodotti, la Funzione di Conformità riceverà adeguata informativa sugli stessi dal Comitato Progettazione Prodotti.

4. PROCESSO PER L'INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE DEGLI INCENTIVI

La Banca, al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di non percepire o pagare onorari, commissioni e benefici non monetari considerati illegittimi dalla normativa, ha definito il processo decisionale e organizzativo volto ad assicurare la corretta e costante individuazione e gestione degli incentivi pagati o ricevuti.

In particolare, nello svolgimento dell'attività di identificazione degli incentivi, la Banca si basa sui seguenti elementi:

- le fattispecie rilevanti ai fini del regime degli incentivi e quelle esenti (*proper fees*, benefici non monetari minori accettabili);
- il servizio di investimento o accessorio a fronte del quale gli incentivi sono pagati o ricevuti;
- la tipologia e la descrizione di onorari, commissioni e benefici non monetari;
- se la commissione è ricevuta o pagata dalla Banca;
- i soggetti coinvolti nell'operazione;
- le informazioni relative al test di ammissibilità.

A tal fine, le Funzioni responsabili della definizione e della gestione dell'assetto commissionale verificano il rispetto delle disposizioni descritte nel presente paragrafo a fronte dell'introduzione di (i) nuove tipologie di prodotti o servizi; (ii) modifiche nella natura e nella misura dei relativi contratti, con riferimento in particolare alle modifiche della struttura commissionale per i prodotti o servizi in essere.

Prima dell'offerta di un nuovo prodotto o servizio che preveda la definizione delle competenze pagate o ricevute dalla Banca, o la loro ridefinizione, il Comitato di progettazione prodotti, all'interno della verifica dell'assetto commissionale proposto, ottiene la validazione da parte della Funzione di Conformità, al fine di accertarne la legittimità secondo quanto previsto al paragrafo 4.1.

In tale contesto, all'interno del Comitato, la Funzione di conformità:

- a) si accerta che si tratta di *proper fees* o di benefici non monetari minori accettabili ai sensi del paragrafo 4.1.1., ne valida la legittimità;
- b) in caso contrario, verifica la legittimità degli incentivi pagati o ricevuti con l'obiettivo di valutare che siano soddisfatte in via cumulativa entrambe le seguenti condizioni: innalzamento della qualità del servizio al cliente (paragrafo 4.1.3.1) e assenza di pregiudizi al dovere di servire al meglio gli interessi del cliente (paragrafo 4.1.3.2). I fattori considerati nell'ambito di tale verifica sono i seguenti:
 - la natura del servizio di investimento o accessorio reso al cliente e l'estensione delle obbligazioni della banca risultanti dal contratto con il cliente;
 - il beneficio atteso per il cliente ed eventuali benefici attesi per la Banca;
 - l'eventualità che vi sia un incentivo per la Banca ad agire in contrasto con il dovere di agire nel miglior interesse per il cliente;
 - la relazione esistente tra la Banca e il soggetto terzo che effettua o riceve il pagamento. Tale elemento acquista rilievo nel caso in cui la Banca e il soggetto terzo condividano degli interessi in comune, situazione in cui occorre valutare se tali relazioni sono in grado di influenzare l'attività dell'impresa in modo pregiudizievole del dovere di agire nel migliore interesse del cliente;
 - la natura del pagamento o beneficio, le circostanze nelle quali interviene e qualsiasi altra condizione ad essa collegata.

Concluso tale processo di verifica, il Comitato comunica l'esito delle proprie valutazioni all'Ufficio interessato e al Responsabile della Funzione Finanza, Titoli e Estero, fornendo indicazioni in merito alla corretta gestione degli incentivi pagati o ricevuti per i quali non sia stata rilevata la presenza dei requisiti di legittimità.

4.1. Verifica sulla legittimità degli incentivi

Le attività di verifica circa la legittimità degli incentivi, descritte al paragrafo precedente, sono condotte dalla Funzione di Conformità o, in caso di nuovi prodotti, dalla stessa nell'ambito delle attività del Comitato Progettazione Prodotti in riferimento alla singola fattispecie presa in considerazione, sulla base degli elementi descritti dai seguenti paragrafi.

La Funzione di Compliance o il Comitato Progettazione Prodotti rilascia poi parere al Consiglio di Amministrazione prima che lo stesso proceda alla valutazione e approvazione.

4.1.1 Proper fees

È accertata la legittimità di onorari e commissioni quando si tratta di pagamenti che consentono o sono necessari alla prestazione di servizi d'investimento e che per loro natura non possono entrare in conflitto con il dovere della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei suoi clienti.

Si considerano, ad esempio, *proper fees* i costi di custodia, le competenze di regolamento e di cambio, i prelievi obbligatori e le competenze legali.

4.1.2 Benefici non monetari minori

Quando sono percepiti benefici non monetari, deve essere accertata la legittimità degli stessi, verificando che siano rispettate le condizioni di ammissibilità poste dalla normativa di riferimento¹.

Innanzitutto, deve essere accertato, dalla Funzione di Conformità, se i benefici non monetari possano essere qualificati come minori. Sono considerati tali:

- a) informazioni o documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento di natura generica ovvero personalizzata in funzione di uno specifico cliente;
- b) materiale scritto da terzi, commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'intermediario è contrattualmente impegnato e pagato dall'emittente per produrre tale materiale in via continuativa, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e quest'ultimo sia messo a disposizione di qualsiasi intermediario che desideri riceverlo o del pubblico in generale nello stesso momento;
- c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e sulle caratteristiche di un determinato strumento finanziario o servizio di investimento;
- d) ospitalità di un valore *de minimis* ragionevole, come cibi e bevande nel corso di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).

Per quanto attiene alla fattispecie sub lettera *d*), la Banca nel valutare se l'ospitalità assume un valore *de minimis* ragionevole tiene in considerazione anche eventuali prassi di mercato consolidate, eventualmente validate dalle principali associazioni di categoria ovvero dalle Autorità di Vigilanza competenti. Nell'ambito del Comitato Consulenza dell'11/07/2018 è stato concordato di ritenere di minore entità quegli incentivi non monetari che, per singola casa prodotto, non eccedano i 10.000 euro annui.

Dopo aver verificato che i benefici ricevuti rientrino nella predetta elencazione, la Banca accerta che gli stessi siano ragionevoli, proporzionati e tali da non incidere sul comportamento della stessa rendendolo in alcun modo pregiudizievole per gli interessi del cliente.

Se sono accertate le predette condizioni, i benefici non monetari minori sono considerati legittimi.

¹ Cfr. articolo 54, del Regolamento intermediari.

4.1.3 Incentivi ricevuti o pagati da soggetti terzi

In presenza di incentivi pagati o ricevuti da soggetti terzi, diversi dalle *proper fees* e dai benefici non monetari minori, la verifica di legittimità è effettuata per ciascuna tipologia di pagamento in modo da accertare che tali competenze:

- siano volte ad accrescere la qualità del servizio prestato al cliente;
- non contrastino con il dovere della Banca di servire al meglio gli interessi del cliente;
- siano chiaramente rese note al cliente prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio.

4.1.3.1 Accrescimento della qualità del servizio

Gli incentivi pagati o ricevuti dalla Banca possono essere ritenuti legittimi quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni²:

a) gli incentivi sono giustificati dalla prestazione al cliente di un servizio aggiuntivo o di livello superiore, proporzionale agli incentivi ricevuti, quale:

a.1) la prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti unitamente all'accesso ad una vasta gamma di strumenti finanziari adeguati che includa un numero appropriato di strumenti di soggetti terzi che non abbiano stretti legami con la Banca.

a.2) la prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti congiuntamente alla valutazione, almeno su base annuale, dell'adeguatezza degli strumenti finanziari in cui il cliente ha investito; o

a.3) l'accesso, a un prezzo competitivo, ad una vasta gamma di strumenti finanziari in grado di soddisfare le esigenze dei clienti, ivi incluso un numero appropriato di strumenti di soggetti terzi che non hanno stretti legami con la Banca, unitamente alla fornitura di rendiconti periodici sulla performance, nonché su costi e oneri connessi agli strumenti finanziari.

b) non offrono vantaggi diretti all'intermediario che riceve gli incentivi, agli azionisti o dipendenti dello stesso, senza apportare beneficio tangibile per il cliente;

c) se sono percepiti o pagati su base continuativa sono giustificati dalla presenza di un beneficio continuativo per il cliente.

La Banca, al fine di giustificare la percezione degli incentivi nel rispetto delle regole sopra riportate, adotta i seguenti presidi:

- prestazione del servizio di consulenza di base in occasione di ogni operazione che abbia ad oggetto prodotti finanziari in relazione ai quali la Banca riceve e/o corrisponde incentivi da/a soggetti diversi dal cliente;
- messa a disposizione del cliente, per ogni servizio di investimento prestato, di una vasta gamma di prodotti finanziari adeguati, che includa un numero appropriato di prodotti di soggetti terzi che non abbiano stretti legami con la Banca;

² Cfr. art. 53 del Regolamento Intermediari.

Se gli incentivi sono percepiti su base continuativa, in aggiunta alle misure di cui sopra, la Banca invia al cliente rendiconti periodici sulla *performance*, nonché su costi e oneri connessi ai prodotti finanziari oggetto delle operazioni poste in essere.

Con riferimento al servizio di consulenza avanzata, la Banca – al fine di legittimare la percezione ovvero il pagamento di incentivi continuativi - effettua con cadenza giornaliera la valutazione dell'adeguatezza del portafoglio del cliente, comunicando tempestivamente eventuali situazioni di inadeguatezza del portafoglio.

4.1.3.2 Obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente

Ai fini del rispetto dell'obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente, il processo di rilevazione e gestione adottato prevede di accertare la corretta gestione di potenziali conflittualità e la mitigazione del rischio di arrecare pregiudizio agli interessi della clientela tramite:

- l'adozione di un processo di rilevazione, classificazione e gestione (mappatura incentivi) volto a garantire il rispetto delle Policy in materia di incentivi;
- l'aggiornamento della mappatura tramite segnalazione da parte della Funzione Marketing o della Funzione Finanza, Titoli ed Estero alla Funzione di Conformità e la sua successiva verifica di ammissibilità;
- la formalizzazione di un complesso di misure e procedure organizzative finalizzate all'osservanza di regole di correttezza e diligenza neutrali rispetto alla eventuale percezione di incentivi;
- la definizione di politiche di gestione dei conflitti di interessi in grado di mitigare i possibili effetti negativi per il cliente derivanti dalla percezione di incentivi;
- la previsione di un numero minimo, pari a 6, di produttori³ utilizzati nella distribuzione di prodotti finanziari. Il rispetto di tale limite sarà verificato trimestralmente da parte del Comitato Consulenza.

4.1.3.3 Informativa resa alla clientela

In relazione a ogni pagamento o beneficio ricevuto da o pagato a terzi, individuato sulla base della presente Policy, la Banca fornisce alla clientela le seguenti informazioni:

- a) *ex-ante*, informazioni circa l'esistenza, la natura e l'importo degli incentivi o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo e, se del caso, delle condizioni per la retrocessione degli incentivi percepiti alle condizioni di cui al paragrafo 5. Nel contesto di tale informativa preventiva i benefici non monetari minori possono essere descritti in modo generico. Gli altri benefici non monetari ricevuti o pagati sono quantificati e indicati separatamente;

³ AllFunds Bank sarà valutata computando il numero di società con le quali sono attive convenzioni di collocamento

b) *ex-post*, e almeno una volta all'anno:

- l'esatto ammontare degli incentivi ricevuti o pagati qualora non sia stata in grado di quantificare *ex-ante* l'importo degli incentivi e, a norma della lettera precedente, è stata data informativa *ex-ante* circa il metodo di calcolo di tale importo;
- nel caso di incentivi continuativi, l'importo effettivo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati. Anche in questo caso, i benefici non monetari di minore entità possono essere descritti in modo generico.

L'informativa di cui alla lettera a) è contenuta nell'informativa precontrattuale consegnata al cliente prima della sottoscrizione di un contratto per la prestazione di servizi di investimento.

L'informativa di cui alla lettera b) è contenuta nei rendiconti periodici inviati con le modalità e le tempistiche previste dal relativo contratto per la prestazione di servizi di investimento.

5. RETROCESSIONE AI CLIENTI DEGLI INCENTIVI

Con riferimento alle fattispecie di incentivi per i quali non è stato possibile dimostrare la legittimità degli stessi ai sensi dei paragrafi precedenti, la Banca si impegna a retrocedere integralmente al cliente tali somme.

6. RICERCA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

La Banca verifica che, affinché la ricerca in materia di investimenti ricevuta dalla stessa non sia qualificabile come incentivo ai fini della presente Policy, essa sia ricevuta a fronte di pagamenti effettuati:

- a) direttamente dagli intermediari mediante risorse proprie;
- b) attraverso un apposito conto di pagamento per la ricerca controllato dagli intermediari, purché siano soddisfatte le condizioni poste dalla normative di riferimento⁴.

In caso contrario, la ricerca in materia di investimenti ricade nella disciplina degli incentivi e la relativa ammissibilità deve essere valutata in base ai criteri definiti nella presente Policy.

Al fine di garantire il rispetto delle regole di cui sopra e allo scopo di escludere che la percezione o la fornitura di ricerca in materia di investimenti rientri nella definizione di incentivo, la Banca prevede che nei casi in cui la stessa riceva ricerca di investimenti da soggetti terzi, la Banca remunererà il fornitore impegnando direttamente risorse proprie.

Le categorie che integrano la fattispecie di ricerca in materia di investimenti e i presidi adottati al fine di escluderle dalla disciplina in materia di incentivi, sono riportate all'interno dell'allegata Mappatura.

⁴ Cfr. Titolo V, Capo III del Regolamento intermediari.

7. REGISTRAZIONE

La Banca conserva evidenza del fatto che i compensi, le commissioni o i benefici non monetari pagati o ricevuti sono concepiti per migliorare la qualità del servizio fornito al cliente:

a) tenendo un elenco interno, in formato elettronico, di tutti i compensi, commissioni e benefici non monetari ricevuti e pagati da/a terzi in relazione alla prestazione di servizi di investimento o accessori (il "Registro");

b) registrando, all'interno della mappatura, il modo in cui i compensi, commissioni e benefici non monetari pagati o ricevuti migliorino la qualità dei servizi prestati ai clienti, nonché le misure adottate al fine di non pregiudicare il dovere di agire in modo onesto, imparziale e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti.

Al fine di adempiere all'obbligo di cui alla lettera a) che precede, la Banca adotta un apposito registro elettronico che registra, in modo puntuale e in valore monetario i pagamenti ricevuti e pagati da/a terzi, nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento.

Al fine di adempiere all'obbligo di cui alla lettera b) che precede, la Banca adotta e mantiene tempo per tempo aggiornata l'allegata "Mappatura degli incentivi". La Mappatura è predisposta dal Responsabile della Funzione Finanza, Titoli ed Estero ed è sottoposta alla verifica della Funzione di conformità. La Funzione di conformità verifica che gli incentivi riportati nel Registro integrino le fattispecie e rispettino le condizioni di legittimità individuate nella Mappatura.

Il Responsabile della Funzione Finanza, Titoli ed Estero provvederà anche alla mappatura delle eventuali ricerche in materia di investimenti ricevute o che ritiene di voler ricevere che sottoporrà alla Funzione di Conformità prima di richiedere autorizzazione al Consiglio di Amministrazione.

Il Responsabile della Funzione Finanza, Titoli ed Estero, avrà altresì cura di comunicare agli intermediari che trasmettono ricerca, classificata come tale, ovvero non generica, che non è pagata, il non interesse alla loro pubblicazione e la richiesta alla non trasmissione.

8. CONSIDERAZIONI

Alla luce di quanto sopra evidenziato e considerando che la Banca presta l'attività di consulenza di base senza applicare nessun costo alla clientela, si ritiene che le commissioni ed i benefici non monetari ricevuti dall'impresa di investimento e che abbiano superato il test di legittimità siano da ritenersi rappresentativi del compenso per la prestazione del servizio.

Il Comitato Consulenza verificherà periodicamente che le stesse non determinino un valore superiore ai valori di mercato.

Nella Consulenza avanzata il costo del servizio viene applicato esclusivamente alle operazioni su strumenti, per i quali la Banca non percepisce incentivi. Per gli altri strumenti, pertanto, le commissioni ed i benefici non monetari ricevuti dall'impresa di investimento e che abbiano superato il test di legittimità siano da ritenersi rappresentativi di parte del compenso per la prestazione del servizio.

9. ALLEGATI

La presente Policy è integrata dai documenti di seguito allegati:

- 1) Mappatura degli incentivi.

Allegato 1- Policy di rilevazione e gestione degli incentivi: MAPPATURA
27 marzo 2019

Tipo di servizio o attività	Tipologia di commissione	Descrizione commissione	Importo/ Metodo di calcolo	Ricevuta Pagata (R/P)	Soggetto che effettua o riceve il pagamento	Accrescimento della qualità del servizio Dovere di servire al meglio gli interessi del cliente	Valutazione di ammissibilità ai sensi dell'art 52 bis Reg. Intermediari Consob
Ricezione e trasmissione di ordini	PRESTAZIONE SERVIZIO DI INVESTIMENTO	Commissione relativa alla prestazione del servizio di ricezione e trasmissione ordini ricevuta all'atto della compravendita di strumenti finanziari.	Calcolato in misura percentuale o fissa, come da contratto con il cliente.	R	CLIENTE	Il pagamento è effettuato dal cliente o da una persona che agisce per conto del cliente (in qualità di mero esecutore del pagamento). La commissione in oggetto risulta legittima in quanto costituisce la remunerazione diretta del servizio reso al cliente (essendo evidente la connessione tra il pagamento da parte del cliente e l'erogazione del servizio).	LEGITTIMA
Negoziante per conto proprio	PRESTAZIONE SERVIZIO DI INVESTIMENTO	Commissione relativa alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio ricevuta all'atto della negoziazione.	Calcolato in misura percentuale o fissa, come da contratto con il cliente.	R	CLIENTE	Il pagamento è effettuato dal cliente o da una persona che agisce per conto del cliente (in qualità di mero esecutore del pagamento). La commissione in oggetto risulta legittima in quanto costituisce la remunerazione diretta del servizio reso al cliente (essendo evidente la connessione tra il pagamento da parte del cliente e l'erogazione del servizio).	LEGITTIMA
Collocamento di quote di OICR	PRESTAZIONE SERVIZIO DI INVESTIMENTO (INGRESSO O COLLOCAMENTO)	Commissione relativa alla prestazione del servizio di collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, ricevuta all'atto della sottoscrizione.	Calcolato in misura percentuale o fissa, come da Prospetto Informativo dell'emittente.	R	SGR/SICAV	Il pagamento è effettuato dal cliente o da una persona che agisce per conto del cliente (in qualità di mero esecutore del pagamento). La commissione in oggetto risulta legittima in quanto costituisce la remunerazione diretta del servizio reso al cliente (essendo evidente la connessione tra il pagamento da parte del cliente e l'erogazione del servizio).	LEGITTIMA
Collocamento di quote di OICR	GESTIONE O MANTENIMENTO DISTRIBUZIONE	Quota parte della commissione di gestione riconosciuta dall'emittente al collocatore con cadenza periodica.	Calcolato in misura percentuale, come da Documentazione dell'OICR e Convenzione con lo stesso.	R	SGR/SICAV	L'esistenza, la natura e l'importo (o metodo di calcolo) sono comunicati al cliente prima della prestazione del servizio mediante la consegna o messa a disposizione della Documentazione dell'OICR. L'informazione relativa all'importo effettivo è contenuta all'interno dei rendiconti periodici inviati al cliente ai sensi del contratto quadro per la prestazione di servizi di investimento. L'accrescimento della qualità del servizio deriva da: - contestuale prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, in modalità base o avanzata;. - aumento della gamma dei prodotti finanziari offerti dalla Banca; - invio al cliente di rendiconti periodici sulla performance nonché su costi e oneri connessi ai prodotti oggetto dell'operazione; - obblighi post-vendita di assistenza al cliente definiti a livello contrattuale (informativa alla clientela).	LEGITTIMA.

Allegato 1- Policy di rilevazione e gestione degli incentivi: MAPPATURA
27 marzo 2019

Collocamento di titoli azionari e obbligazionari	PRESTAZIONE SERVIZIO DI INVESTIMENTO	Commissione relativa alla prestazione del servizio di collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, ricevuta all'atto della sottoscrizione.	Calcolato in misura percentuale o fissa, come da Documentazione dell'emittente.	R	CLIENTE	<p>Il pagamento è effettuato dal cliente o da una persona che agisce per conto del cliente (in qualità di mero esecutore del pagamento).</p> <p>La commissione in oggetto risulta legittima in quanto costituisce la remunerazione diretta del servizio reso al cliente (essendo evidente la connessione tra il pagamento da parte del cliente e l'erogazione del servizio).</p>	LEGITTIMA
Collocamento di titoli azionari e obbligazionari	PRESTAZIONE SERVIZIO DI INVESTIMENTO	Commissione riconosciuta alla Banca dall'emittente o dagli intermediari che curano il collocamento, alla chiusura della sottoscrizione.	Calcolato in misura percentuale o fissa, come da Documentazione dell'emittente.	R	EMITTENTE /INTERMEDIARIO	<p>Le competenze pagate alla Banca dall'emittente ovvero dagli intermediari che curano il collocamento del titolo, in alternativa alle commissioni applicate al cliente, sono costi volti a remunerare l'attività di collocamento svolta.</p> <p>L'esistenza, la natura e l'importo (o percentuale) delle competenze ricevute sono comunicati al cliente prima della prestazione del servizio mediante la consegna di apposito documento redatto dalla Banca, ulteriore rispetto alla documentazione d'offerta dell'emittente. L'informazione relativa all'importo effettivo è contenuta all'interno dei rendiconti periodici inviati al cliente ai sensi del contratto quadro per la prestazione di servizi di investimento.</p> <p>L'accrescimento della qualità del servizio deriva da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contestuale prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, in modalità base o avanzata;. - aumento della gamma dei prodotti finanziari offerti dalla Banca; - invio al cliente di rendiconti periodici sulla performance nonché su costi e oneri connessi ai prodotti oggetto dell'operazione. 	LEGITTIMA
Collocamento di covered warrant euribor cap e certificates	PRESTAZIONE SERVIZIO DI INVESTIMENTO (INGRESSO O COLLOCAMENTO)	Commissione ricevuta dalla Banca all'atto della sottoscrizione, in relazione alla prestazione del servizio di collocamento, dall'emittente dello strumento finanziario.	Calcolato in misura percentuale, come da Documentazione dell'emittente e Convenzione con lo stesso.	R	EMITTENTE	<p>L'esistenza, la natura e l'importo (o metodo di calcolo) sono comunicati al cliente prima della prestazione del servizio mediante la consegna o messa a disposizione della Documentazione d'offerta. L'informazione relativa all'importo effettivo è contenuta all'interno dei rendiconti periodici inviati al cliente ai sensi del contratto quadro per la prestazione di servizi di investimento.</p> <p>L'accrescimento della qualità del servizio deriva da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contestuale prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, in modalità base o avanzata;. - aumento della gamma dei prodotti finanziari offerti dalla Banca; - invio al cliente di rendiconti periodici sulla performance nonché su costi e oneri connessi ai prodotti oggetto dell'operazione. 	LEGITTIMA
Distribuzione di prodotti finanziari (Polizze assicurative ramo I, III, V e Multiramo – esempio unit e index linked)	SOTTOSCRIZIONE O INTERMEDIAZIONE	Commissione relativa alla distribuzione di prodotti finanziari pagata dal cliente alla Banca all'atto della sottoscrizione.	Calcolato in misura percentuale o fissa, come da Documentazione dell'impresa di assicurazione e Convenzione con la stessa.	R	CLIENTE	<p>Il pagamento è effettuato dal cliente o da una persona che agisce per conto del cliente (in qualità di mero esecutore del pagamento).</p> <p>La commissione in oggetto risulta legittima in quanto costituisce la remunerazione diretta del servizio reso al cliente (essendo evidente la connessione tra il pagamento da parte del cliente e l'erogazione del servizio).</p>	LEGITTIMA

Allegato 1- Policy di rilevazione e gestione degli incentivi: MAPPATURA
27 marzo 2019

<p>Distribuzione di prodotti finanziari (Polizze assicurative ramo I, III, V e Multiramo – esempio unit e index linked)</p>	<p>GESTIONE</p>	<p>Quota parte della commissione di gestione riconosciuta e retrocessa dall'Impresa di assicurazione alla Banca con cadenza periodica.</p>	<p>Calcolato in misura percentuale o fissa, come da Documentazione dall'impresa di assicurazione e convenzione con la stessa.</p>	<p>R</p>	<p>IMPRESA DI ASSICURAZIONE</p>	<p>L'esistenza, la natura e l'importo (o metodo di calcolo) sono comunicati al cliente dalla Banca prima della prestazione del servizio mediante la consegna o messa a disposizione della Documentazione d'offerta. L'informazione relativa all'importo effettivo è contenuta all'interno dei rendiconti periodici inviati al cliente ai sensi del contratto quadro per la prestazione di servizi di investimento.</p> <p>L'accrescimento della qualità del servizio deriva da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contestuale prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, in modalità base o avanzata; - aumento della gamma dei prodotti finanziari offerti dalla Banca; - invio al cliente di rendiconti periodici sulla performance nonché su costi e oneri connessi ai prodotti oggetto dell'operazione. 	<p>LEGITTIMA</p>
<p>Ricerca in materia di investimenti</p>	<p>CORRISPETTIVO</p>	<p>Pagamento diretto da parte della Banca, sulla base delle proprie risorse, al fornitore della ricerca</p>	<p>Come da accordi con il fornitore</p>	<p>P</p>	<p>FORNITORE</p>	<p>La banca effettua il pagamento del corrispettivo sulla base delle proprie risorse direttamente al fornitore. Pertanto, ai sensi dell'art. 55 del Regolamento Intermediari, la fornitura di ricerca in materia di investimenti non è considerata incentivo.</p>	<p>LEGITTIMA</p>

Allegato 1- Policy di rilevazione e gestione degli incentivi: MAPPATURA
27 marzo 2019

Distribuzione di gestione di portafogli di terzi	GESTIONE	Commissione pagata dal cliente al gestore quale remunerazione del servizio di gestione e retrocessa al distributore	Calcolato come differenza tra la commissione di gestione applicata al Cliente e il costo del servizio trattenuto dal gestore, come da Convenzione per la promozione e il collocamento del servizio.	R	GESTORE	<p>L'esistenza, la natura, il valore percentuale e monetario massimi sono comunicati al cliente dal gestore nell'Informativa precontrattuale. L'informazione relativa all'importo effettivo è contenuta all'interno del rendiconto di gestione inviato al cliente ai sensi del contratto</p> <p>L'accrescimento della qualità del servizio è riscontrato sulla base dei seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aumento della gamma dei prodotti finanziari/servizi di investimento offerti dall'intermediario; - invio al cliente di rendiconti periodici sulla performance nonché su costi e oneri connessi ai prodotti oggetto dell'operazione predisposti dal gestore. - obblighi post-vendita di assistenza al cliente definiti a livello contrattuale; 	LEGITTIMA
Collocamento di servizi di investimento (es. trading on line Directa)	QUOTA DELLE COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE	Quota parte della commissione di negoziazione pagata dal cliente e retrocessa alla Banca dal fornitore del servizio di investimento	Calcolato come differenza tra la commissione di negoziazione applicata al Cliente e il costo del servizio trattenuto dal fornitore, come da Convenzione per la promozione e il collocamento del servizio.	R	FORNITORE	<p>L'esistenza, la natura, il valore percentuale e monetario massimi sono comunicati al cliente dal gestore nell'Informativa precontrattuale. L'informazione relativa all'importo effettivo è contenuta all'interno del rendiconto di gestione inviato al cliente ai sensi del contratto</p> <p>L'accrescimento della qualità del servizio è riscontrato sulla base dei seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aumento della gamma dei prodotti finanziari/servizi di investimento offerti dall'intermediario; - obblighi post-vendita di assistenza al cliente definiti a livello contrattuale. 	LEGITTIMA
Attività accessorie ai servizi di investimento	CUSTODIA, REGOLAMENTO, LIQUIDAZIONE, COMPENSAZIONE DI TITOLI GIRATE TITOLI AZIONARI	Commissioni per spese di custodia, regolamento, liquidazione (netta, lorda ed rrg), compensazione necessarie alla prestazione dei servizi titoli offerti.	Calcolato in misura percentuale o fissa, come da contratto con la controparte o il cliente.	P/R	BANCHE DEPOSITARIE CLIENTI	<p>Il compenso è riconducibile alla categoria delle <i>proper fees</i> in quanto per sua natura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è necessario ai fini della prestazione del servizio di investimento; - non può entrare in conflitto con l'obbligo della Banca di servire al meglio gli interessi dei clienti. 	LEGITTIMA
Attività accessorie ai servizi di investimento	EVENTI SOCIETARI	Commissioni ricevute per conto degli enti emittenti relative alle operazioni sul capitale, diritti fissi relativi ai dividendi, alle assemblee, alle operazioni sul capitale ed ad altre operazioni	Calcolato in misura percentuale o fissa, come da Convenzione con gli enti emittenti	R	SOCIETA' EMITTENTI	<p>Il compenso è riconducibile alla categoria delle <i>proper fees</i> in quanto per sua natura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è necessario ai fini della prestazione del servizio di investimento; - non può entrare in conflitto con l'obbligo della Banca di servire al meglio gli interessi dei clienti. 	LEGITTIMA

Allegato 1- Policy di rilevazione e gestione degli incentivi: MAPPATURA
27 marzo 2019

Attività accessorie ai servizi di investimento	IMPOSTE	<ul style="list-style-type: none"> - Imposta di bollo - Imposta sui redditi diversi - imposta sui redditi da capitale - Imposta sul valore aggiunto - Imposta sulle transazioni finanziarie 	Come da normativa vigente	P	ERARIO	<p>Il compenso è riconducibile alla categoria delle <i>proper fees</i> in quanto per sua natura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è necessario ai fini della prestazione del servizio di investimento; - non può entrare in conflitto con l'obbligo della Banca di servire al meglio gli interessi dei clienti. 	LEGITTIMA
Attività accessorie ai servizi di investimento	CAMBIO	Commissioni per l'esecuzione di operazioni in valuta legate alla compravendita di strumenti finanziari	Calcolato in misura percentuale, come da contratto con il cliente.	R	CLIENTI	<p>Il compenso è riconducibile alla categoria delle <i>proper fees</i> in quanto per sua natura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è necessario ai fini della prestazione del servizio di investimento; - non può entrare in conflitto con l'obbligo della Banca di servire al meglio gli interessi dei clienti. 	LEGITTIMA
Ricerca in materia di investimenti	CORRISPETTIVO	Pagamento diretto da parte della Banca, sulla base delle proprie risorse, al fornitore della ricerca.	Come da accordi con il fornitore	P	FORNITORE	La Banca effettua il pagamento del corrispettivo sulla base delle proprie risorse direttamente al fornitore. Pertanto, ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento Intermediari la fornitura di ricerca in materia di investimenti non è considerata incentivo.	LEGITTIMA